

**aran**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione III di Contrattazione  
U.O. Regioni ed Enti Locali



ARAN - Protocollo Uscita



N. 0013523/2012 del 27/03/2012

Roma

Alla Regione Siciliana  
Ass. Reg. delle Aut. Locali della F.P.  
Dip. Reg. della F.P. e del Personale  
Serv.1  
Viale Regione Siciliana 2226  
90100 PALERMO

Prot. n. 12212 del 16 marzo 2012  
Risposta a nota prot.41113  
del 14 marzo 2012

Oggetto: Congedo per dottorato di ricerca – Legge n.476/84  
Aspettativa Legge n.183/2010 art.18

Nel merito del particolare quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) l'art.12 del CCNL del 14.9.2000 per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si è limitato solo a ricondurre formalmente il periodo di assenza del dipendente all'istituto dell'aspettativa, a seguito del venir meno definitivo, nell'ambito della nuova regolamentazione privatistica del rapporto di lavoro pubblico, di quello precedente del congedo straordinario, cui faceva riferimento l'art.2 della legge n.476/1984;
- b) neppure con la dichiarazione congiunta n. 23 allegata al CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali le parti hanno inteso ridefinire la disciplina dell'aspettativa per dottorato di ricerca, di cui all'art.12 del CCNL del 14.9.2000. Infatti, le dichiarazioni congiunte allegata ai contratti collettivi, generalmente, non hanno funzione normativa e regolativa diretta di una determinata materia o istituto, ma assolvono alla più limitata funzione di consentire alle parti negoziali di chiarire e precisare, concordemente, ove ritenuto necessario o utile, il significato o la portata applicativa di una o più clausole contrattuali. Nel caso di specie, la dichiarazione congiunta n. 23 ha trovato la sua giustificazione nell'opportunità, condivisa dalle parti negoziali, di chiarire gli effetti di ricaduta della disciplina, sicuramente innovativa, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca contenuta nell'art.52, comma 57, della legge n.448/2001 sulla precedente regolamentazione contrattuale della materia (art.12 del CCNL del 14.9.2000). Infatti, con essa, le parti negoziali hanno solo preso atto della circostanza che il citato art.52, comma 57 della legge n.448/2001, stabilendo che "in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa **conserva il trattamento economico ... in godimento** da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.", ha introdotto una nuova regolamentazione dell'aspettativa per dottorato di ricerca e che tale nuova disciplina non confligge in alcun modo con quelle precedenti dell' art.12 del CCNL

del 14.9.2000 e del precedente art.2 della legge n.476/1984 (richiamato nella clausola contrattuale), rispetto alle quali si configura come una semplice integrazione *in melius* per il lavoratore. Conseguentemente, proprio perché ci si trova in presenza solo di una regolamentazione di miglior favore per il dipendente, sotto il profilo del trattamento economico spettante (che non incide anche sulla sostanza dell'istituto che continua a trovare applicazione anche nella forma della aspettativa non retribuita) viene esclusa ogni possibilità di contrasto tra diverse discipline legislative succedutesi nel tempo;

- c) alla luce di quanto detto, quindi, poiché le parti negoziali non hanno inteso in alcun modo contrattualizzare la materia, appare evidente che il diritto del dipendente di fruire dell'aspettativa per dottorato di ricerca e di conservare eventualmente il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza continua a trovare la sua fonte regolativa esclusivamente nella legge (che, in quanto tale, evidentemente, trova applicazione anche a prescindere da ogni richiamo della stessa nella disciplina contrattuale). In questo ambito limitato, deve essere considerata e valutata anche la ulteriore indicazione della medesima dichiarazione congiunta n.23, secondo la quale: "*Gli enti accolgono le istanze dei propri dipendenti ove sia accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore.*". Si tratta, in sostanza, solo di un invito agli enti di tenere presente la regolazione all'epoca introdotta dal legislatore;
- d) relativamente alle fonti regolative, occorre ricordare che la disciplina della legge n.476/1984 è stata significativamente modificata dalle previsioni dell'art.19 della legge 30.12.2010 n.240, con riferimento proprio ad alcune delle problematiche sopra esposte.

Pertanto, poiché la problematica esposta attiene in via prioritaria alla definizione dei contenuti e delle corrette modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, essa esula dalla competenza istituzionale dell'ARAN, limitata, ai sensi dell'art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro..

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dr. Rosario Soloperto

